



## **PROCEDURA APERTA TELEMATICA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI VOLTI ALLA REALIZZAZIONE DI AREE EVENTI A TOR VERGATA PRESSO LE VELE DELLA CITTÀ DELLO SPORT**

### **FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI**

#### **Quesito n.1:**

Relativamente al progettista, può partecipare in qualità di mandante RTP progettisti, il soggetto che ha svolto il servizio di redazione del PFTE posto a base di gara?

#### **Risposta:**

Il D.Lgs. 36/2023 non vieta la partecipazione del progettista che ha redatto il livello di progettazione precedente.

#### **Quesito n.2:**

Con riferimento al criterio A, a pag. 43 del disciplinare di gara si legge che gli incarichi svolti devono riferirsi a “un servizio di progettazione esecutiva svolta in modalità BIM relativa ad interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione di edifici simili a quello oggetto di affidamento per destinazione d’uso e complessità, utilizzando soluzioni tecniche orientate alla sostenibilità ambientale e all’efficientamento energetico, in fase realizzativa e in fase di utilizzo dell’opera, nonché alla flessibilità degli spazi (categoria E.13 del D.M. 17 giugno 2016)”. Si chiede se, garantite tutte le caratteristiche richieste del servizio, questo ultimo debba essere necessariamente un servizio appartenente alla categoria E.13 oppure è possibile presentare un servizio con un grado di complessità superiore.

#### **Risposta:**

Si conferma che, anche ai fini della valutazione del criterio A, vale quanto specificato nel Disciplinare al par. 11.2. ai fini della qualificazione degli operatori economici “Requisiti di capacità tecnico professione – Servizi Tecnici”: “N.B. ai sensi dell’art. 8 del DM 17/06/2016, ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria “edilizia” e “strutture” le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.

#### **Quesito n.3:**

Per quanto riguarda le indicazioni relative al format della relazione tecnica (punto 21.2 del disciplinare), si chiede se, rispettati i limiti di pagine, carattere, interlinea e margini, è possibile redigere la relazione su foglio ISO A4 orientato indifferentemente in modo orizzontale o verticale.

#### **Risposta:**

Si, è possibile redigere la relazione tecnica con pagine orientate sia in verticale che in orizzontale.

#### **Quesito n.4:**

Vorremmo partecipare alla procedura in oggetto come operatore singolo con indicazione del progettista. La sottoscritta impresa è in possesso della OG1 VIII (illimitata) e OG11 III bis, può



partecipare alla gara come impresa singola subappaltando al 100% le categorie scorporabili di cui non è in possesso?

**Risposta:**

Si conferma che è ammessa la partecipazione dell'impresa singola priva delle qualificazioni nelle categorie scorporabili, purché qualificata nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori. Tuttavia, tenuto conto che nel caso di specie l'importo dei lavori è pari ad € 27.635.428,51, si precisa che, oltre alla classifica VIII (illimitata), l'operatore deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, a mente del quale: *“Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti”*.

**Quesito n.5:**

Si chiede se per partecipare alla gara come impresa singola sia sufficiente il possesso della qualificazione in OG1-VIII e OG11-V. Il possesso dei requisiti mancanti per la parte di OG11 (ossia OS3-OS28-OS30) e per tutta la OS8 viene "coperto" con la categoria prevalente.

**Risposta:**

È ammessa la partecipazione dell'impresa singola priva delle qualificazioni nelle categorie scorporabili, purché qualificata nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori. Tuttavia, tenuto conto che nel caso di specie l'importo dei lavori è pari ad € 27.635.428,51, si precisa che, oltre alla classifica VIII (illimitata), l'operatore deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, a mente del quale: *“Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti”*.

Pertanto, nel caso di specie, la qualificazione nella categoria OG11 classifica V consentirà di soddisfare i requisiti richiesti o per la categoria OS 30 ovvero cumulativamente per le categorie OS 3 e OS 28. Resta inteso che per la qualificazione nelle restanti categorie sarà necessario oltre all'attestazione SOA nella categoria OG1 classifica VIII possedere il requisito della cifra di affari realizzata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando nei termini sopra riportati.

**Quesito n.6:**

Si chiede con la presente di confermare che in luogo dell'Allegato 3.4 possa essere presentata copia del certificato di iscrizione alla White list, essendo lo scrivente in possesso di detto certificato di iscrizione in corso di validità.

**Risposta:**

Si conferma che in luogo dell'allegato 3.4 può essere presentato il certificato di iscrizione alla white list in corso di validità in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 52-bis della L. 190/2012.

**Quesito n.7:**

In riferimento alla gara in oggetto si chiede se le categorie scorporabili OS3, OS8, OS28, OS30 possono essere subappaltate per intero fermo restando la classifica adeguata nella categoria prevalente che dovrebbe conseguente diventare la VIII.

Inoltre, ai sensi dell'art. 61 comma 5 del D.P.R. 207/2010, atteso che l'importo a base di gara è superiore a euro 20.658.000, si chiese se l'impresa singola o associanda/associata, oltre alla



qualificazione conseguita nella classifica/classifiche adeguata/e, deve dimostrare il requisito deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara e se tale requisito si intende comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4 del medesimo DPR; In caso affermativo tale requisito può essere oggetto di avvalimento anche in forma frazionata con più ausiliari?

**Risposta:**

Si conferma che le categorie scorporabili OS3, OS8, OS28, OS30 possono essere subappaltate per intero purché l'impresa singola o associanda/associata sia qualificata nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori. Tuttavia, tenuto conto che nel caso di specie l'importo dei lavori è pari ad € 27.635.428,51, si precisa che, oltre alla classifica VIII (illimitata), l'operatore deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, a mente del quale: *“Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti”*.

Relativamente al requisito della cifra d'affari sarà possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento anche di più imprese ausiliarie.

**Quesito n.8:**

Si chiede con la presente di confermare che non debba essere prodotto in fase di gara l'accordo di collaborazione sottoscritto per l'incarico del progettista indicato al p.to 6, lettera b) pag. 14 del Disciplinare di gara.

**Risposta:**

Come previsto a pag. 14 del Disciplinare di gara l'impresa presenta offerta indicando in sede di domanda di partecipazione il progettista, così come individuato dall'art. 66 del Codice e dichiarando di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione della gara, formale accordo di collaborazione (Parte IV dich. di cui alla lett. w) della domanda di partecipazione)

**Quesito n.9:**

Si chiede conferma che relativamente alle referenze di cui al punto “21.1 Schede degli interventi riferite al criterio “A” - professionalità e adeguatezza del progettista”, facendo menzione nel disciplinare della ID opere E.13, sia valido il criterio per cui ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria “edilizia” le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, ovvero che sia necessario che le referenze rientrino in una delle destinazioni funzionali ricadenti nella ID opere E.13.

**Risposta:**

Si conferma che, anche ai fini della valutazione del criterio A, vale quanto specificato nel Disciplinare al par. 11.2. ai fini della qualificazione degli O.E. “Requisiti di capacità tecnico professione – Servizi Tecnici”: “N.B. ai sensi dell'art. 8 del DM 17/06/2016, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria “edilizia” e “strutture” le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del servizio da affidare (non necessariamente con identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.



#### **Quesito n.10:**

Si chiede conferma che relativamente alle figure professionali richieste nella “Tabella 5 - REQUISITI DELLA STRUTTURA OPERATIVA MINIMA DI PROGETTAZIONE” da disciplinare di gara, nella quale si fa riferimento all’utilizzo per le varie figure professionale richieste alla possibilità di impiegare anche soggetti in possesso di Laurea in Ingegneria, che questo titolo sia esclusivamente riferito a soggetti iscritti all’Albo Sezione A Settore Ingegneria Civile e Ambientale solamente per la figura “Responsabile della redazione del progetto strutturale/architettonico” se ricoperta da un Ingegnere. A titolo esemplificativo, sarebbe quindi corretto inserire nella struttura di progettazione un ingegnere industriale per la figura del “Coordinatore/Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche” oppure del “Responsabile della redazione del progetto impiantistico”

#### **Risposta:**

Conformemente a quanto previsto nel Disciplinare di gara tab. 5, entrambe le funzioni n. 1 “Coordinatore/Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche” e 2 “Responsabile della redazione del progetto strutturale/architettonico” è necessario che siano svolte da Tecnici (Architetti e Ingegneri Civili o Edili) abilitati all’esercizio della professione e iscritti ai relativi Albi. Con riferimento agli Ingegneri è precisato che, qualora non abbiano conseguito la laurea in Ingegneria Civile o Edile prima della riforma di cui al DPR 328/2001, è richiesto il possesso dell’iscrizione all’albo sez. A Settore Ingegneria Civile e Ambientale.

Quanto sopra non vale invece per le altre figure professionali della struttura minima.

#### **Quesito n.11:**

Siamo in possesso di una OG1 VI tramite 2 avvalimenti della categoria OG1, possiamo eseguire i lavori restanti della categoria OG1 e subappaltare le categorie OS3, OS8, OS28 e OS30 essendo coperte dalla prevalente con la nostra OG1 e gli avvalimenti?

#### **Risposta:**

Si conferma che ai fini della qualificazione nella categoria prevalente per l’intero importo dei lavori (pari ad € 27.635.428,51) l’operatore può avvalersi di una o più imprese ausiliarie per conseguire la qualificazione nella classifica VIII (illimitata) e subappaltare i lavori relativi alle categorie scorporabili per intero.

Tuttavia, tenuto conto che nel caso di specie l’importo dei lavori è pari ad € 27.635.428,51, si precisa che, oltre alla classifica VIII (illimitata), l’operatore deve essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 6 dell’Allegato II.12 del Codice dei Contratti, a mente del quale: *“Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l’operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti”*.

#### **Quesito n. 12:**

L’O.E. in possesso della cat. prevalente per la classifica VIII può partecipare alla gara dichiarando di subappaltare per intero importo le categorie indicate scorporabili (OS3, OS8, OS28, OS30) ricoprendo i relativi importi con la classifica prevalente VIII (illimitata)?

Inoltre trattandosi di appalto di importo superiore alla soglia comunitaria di € 20.685.000,00 si chiede se, ai sensi dell’art. 61 comma 5 del D.P.R. 207/2010, l’O.E. in forma singola o associanda/associata, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve dimostrare il requisito deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara e se tale requisito si intende comprovato secondo quanto previsto all’articolo 79, commi 3 e 4 del medesimo DPR

**Risposta:**

È ammessa la partecipazione dell'impresa singola priva delle qualificazioni nelle categorie scorporabili, purché qualificata nella categoria prevalente per l'intero importo dei lavori. Tuttavia, tenuto conto che nel caso di specie l'importo dei lavori è pari ad € 27.635.428,51, si precisa che, oltre alla classifica VIII (illimitata), l'operatore deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 6 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, a mente del quale: *“Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, l'operatore economico, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 7 e 8, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti”*.

**Quesito n. 13:**

Si chiede con la presente di confermare che è possibile applicare la riduzione del 20% previsto all'art. 106 comma 8 del dlgs 36/2023 alla garanzia provvisoria richiesta.

**Risposta:**

Si conferma che, al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 106, comma 8, del d.lgs. 36/23 l'importo della garanzia potrà essere ridotto secondo le percentuali ivi indicate.

**Quesito n. 14:**

“Buonasera, con la presente, vista la complessità dello studio della gara, al fine di riuscire a presentare una offerta competitiva, chiediamo a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di concedere una proroga di 30 giorni rispetto al termine attualmente previsto per la presentazione delle offerte”.

**Risposta:**

Non è possibile concedere la proroga richiesta in quanto le date definite in appalto risultano improcrastinabili poiché derivate dalla necessità di concludere i lavori nei tempi dettati dal Giubileo 2025.

**Quesito n. 15:**

Buonasera, con la presente vorrei sottoporvi un quesito: ma la Modellazione in BIM rientra tra i servizi di ingegneria e architettura?

**Risposta:**

Come esplicitato nella documentazione tecnico-amministrativa posta a base di gara, i servizi di architettura e ingegneria oggetto di appalto sono la Progettazione esecutiva il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; nell'ambito di tali attività la S.A. richiede la consegna di modelli BIM, come meglio descritto nelle Specifiche metodologiche di riferimento per ognuna delle citate attività, ed in particolare:

- Modello/i BIM della progettazione esecutiva ed eventuali modelli di varianti non sostanziali in corso d'opera;
- Modello/i BIM relativo al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- Modello/i BIM dell' as-built.

**Quesito n. 16:**

Si chiede se, al fine di massimizzare l'efficienza del cantiere e minimizzare le interferenze con l'altro cantiere che sarà presente nell'area, vi è la possibilità di prevedere l'utilizzo di parte dell'area “sud” (ambito 3, zona individuata in azzurro sulla tavola allegata al PSC “RMB1901-ADM-RM2746001-



XX-HS-Z-P00010 – OPERE INTERNE - Planimetria di cantiere”), previa richiesta corredata di ogni necessario allegato e relativa cessione temporanea; ovviamente, escludendo qualsiasi interferenza con i reperti archeologici e provvedendo a estendere la recinzione di cantiere, come già prevista in progetto.

**Risposta:**

Previa presentazione di un progetto di cantierizzazione coerente con il coordinamento delle attività nulla osta che si possano acquisire le aree di cui trattasi.

**Quesito n. 17:**

Si chiede se sarà possibile utilizzare l'ingresso all'area sito in viale dell'Archiginnasio, ad oggi chiuso alla pubblica viabilità.

**Risposta:**

Tale possibilità è attualmente contemplata nel PSC (elaborato: RMB1901-ADM-RM2746001-XX-HS-Z-P00210) facente parte del progetto a base di gara. Al momento l'accesso è chiuso ma l'aggiudicatario potrà provvedere ad acquisire le autorizzazioni necessarie presso gli enti competenti.

**Quesito n. 18:**

Si chiede se è possibile avere notizie circa la tempistica dei lavori stradali che dovrebbero essere realizzati - nella zona di interesse - dall'ANAS, al fine di verificare eventuali interferenze.

**Risposta:**

L'area oggetto della presente gara d'appalto non presenta interferenze dirette con le iniziative di terzi, di cui la scrivente non gestisce le tempistiche.

**Quesito n. 19:**

Si chiede la messa a disposizione di elaborati relativi al rilievo dello stato di fatto planimetrico e altimetrico, stante l'apparente inesistenza, anche nel modello Revit, di elaborati/planimetrie dello stato di fatto.

**Risposta:**

Nel modello messo a disposizione dei concorrenti sono disponibili ed estraibili tutte queste informazioni, oltre agli elaborati in pdf già estratti e disponibili nell'apposita sezione “STATO DI FATTO” del PFTE.

**Quesito n. 20:**

Come previsto dalle linee guida Anac, si richiede conferma se le attività di supporto alla progettazione in ambito BIM come subappaltante (allego link <https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/24934/Linee-guida-servizi-di-architettura-e-ingegneria-il-testo-definitivo-dopo-il-Correttivo-Ecco-cosa-cambia>) siano validi ai fini del riconoscimento dei requisiti di gara; a tal proposito si riporta il testo definitivo dopo il correttivo: “Per dimostrare lo svolgimento di tale attività servono il contratto di conferimento dell'incarico e le relative fatture di pagamento” etc etc.

**Risposta:**

Si conferma che le attività di supporto alla progettazione in ambito BIM svolte come subappaltatore possano essere utilizzate ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione purché svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica



professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento

**Quesito n. 21:**

Il Disciplinare di gara al par. 22 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA E TEMPORALE prevede che *“La riduzione percentuale da applicarsi al tempo stimato per l'espletamento dell'appalto. La riduzione percentuale non potrà essere superiore al 20% (venti per cento)”* con la precisazione che il ribasso temporale offerto sarà applicato ai soli tempi legati all'esecuzione dei lavori. Sempre con riferimento al ribasso temporale il par. 23.3 Criteri di valutazione dell'Offerta Temporale prevede *“Il concorrente dovrà altresì indicare la riduzione percentuale unica dei tempi previsti per l'esecuzione delle prestazioni riportate all'interno del Capitolato, riduzione applicata proporzionalmente ai servizi tecnici e ai lavori. Il ribasso temporale non potrà superare la percentuale del 20% (venti)”*.

Al riguardo si chiede di confermare che il ribasso temporale sarà applicato soltanto ai lavori.

**Risposta:**

Si conferma che il ribasso percentuale offerto sarà applicato soltanto ai lavori.

**Quesito n. 22:**

In riferimento al criterio D.3 (ISO 14001) e al criterio E.3 (SA 8000) si chiede se il punteggio viene assegnato se tutti i partecipanti di un raggruppamento posseggono la relativa certificazione o se il punteggio viene attribuito anche quando il possesso della certificazione viene soddisfatta dal raggruppamento nel suo complesso (quindi possesso da parte anche di un solo componente del raggruppamento).

In caso di Consorzio il punteggio per le certificazioni viene assegnato se sono possedute da:

- 1-Consorzio
- 2-Consorziata esecutrice
- 3- indifferentemente da Consorzio o Consorziata?

**Risposta:**

Nel caso in cui i concorrenti partecipino in raggruppamento, i punteggi di cui ai criteri D.3 e E.3 verranno attribuiti anche qualora le certificazioni siano possedute soltanto da una delle componenti del raggruppamento stesso.

Nel caso di Consorzi che non partecipano in proprio la certificazione dovrà essere posseduta da almeno una delle Consorziati esecutrici.

F.to  
Il Responsabile Unico del Progetto  
Arch. Isabella Di Marsico